



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSESSORATO DELLA
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO - CENTRO
REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

Sommario

Art. 1.Valore delle premesse e degli allegati.....	5
Art. 2.Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali.....	5
Art. 3.Norme regolatrici e disciplina applicabile.....	6
Art. 4.Oggetto.....	6
Art. 5.Luogo di esecuzione.....	7
Art. 6.Durata e decorrenza.....	7
Art. 7.Importo contrattuale.....	7
Art. 8.Gruppo di lavoro.....	8
Art. 9.Obbligazioni specifiche del RTI.....	9
Art. 10.Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	11
Art. 11.Obblighi dell'Amministrazione.....	12
Art. 12.Verifiche.....	12
Art. 13.Modalità di esecuzione e rendicontazione delle attività	13
Art. 14.Fatturazione e pagamenti.....	14
Art. 15.Tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
Art. 16.Proprietà delle risultanze del servizio.....	18
Art. 17.Trasparenza.....	19
Art. 18.Modifica e Sospensione.....	20
Art. 19.Risoluzione.....	20

	Art. 20.Recesso.....	22
	Art. 21.Riservatezza e Informativa per il trattamento dei dati personali.....	24
	Art. 22.Danni e responsabilità.....	25
	Art. 23.Penali.....	26
	Art. 24.Garanzia definitiva.....	27
	Art. 25.Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.....	28
	Art. 26.Elezione di domicilio e sede operativa.....	28
	Art. 27.Responsabile del servizio e direttore dell'esecuzione...	28
	Art. 28.Subappalto e sub-contratti.....	29
	Art. 29.Divieto di cessione del contratto.....	30
	Art. 30.Oneri fiscali e spese contrattuali.....	30
	Art. 31.Stipulazione e firma digitale.....	30
	Art. 32.Foro competente.....	30
	Art. 33.Efficacia del contratto.....	30
	Art. 34.Clausola finale.....	31
	Art. 35.Rinvio.....	31
	Contratto d'appalto	
	disciplinante l'affidamento e l'esecuzione del servizio di "Informazione, promozione, comunicazione e assistenza tecnica per l'attuazione della strategia di comunicazione del POR FESR Sardegna 2014/2020" – CIG 7960622118 CUP E71F19000000009.	
	L'anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di luglio	
	TRA	

la Dott.ssa Francesca Lissia (C.F. LSSFNC63A53I452P), nata a Sassari (SS) il 10/01/1971, in

in rappresentanza della Regione Auto-

ma della Sardegna, nel seguito del presente contratto denominato semplicemente "Amministrazione", con sede in Cagliari, Viale Trento n° 69, codice fiscale 80002870923

E

Il Dott. Raimondo Schiavone

nella sua qualità di legale rappresentan-

te della società Primaidea Srl

Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, d'ora in poi

"RTI", costituito

con le

mandanti:

- Fondazione Giacomo Brodolini -

Cod. Fiscale 02072870583, P. IVA 01028621009 - con sede legale in Roma - 00185, Via

Solferino 32;

-	Agorà Srl	P. IVA 10423140150
	con sede legale in Milano - 20144, Viale Coni Zugna, 19;	
-	Relive Communication Srl	P. IVA
	03470680921 - con sede legale in Cagliari - 09128, via Pitzolo 14;	
	Premesso che	
-	con determinazione Prot. n. 5978 del 01.07.2019 Rep. n. 206, è stata indetta una procedura a-	
	perta informatizzata, suddivisa in due lotti, finalizzata all'acquisizione dei servizi per	
	l'attuazione del piano pluriennale di comunicazione, Lotto n. 1 - Servizi di informazione, pro-	
	mozione, comunicazione e assistenza tecnica per l'attuazione della strategia di comunicazione	
	del PER FESR Sardegna 2014-2020 – CIG 7960622118 CUP E71F19000000009 e Lotto 2 -	
	Servizi di attuazione del Piano pluriennale di Comunicazione, strategia di informazione e pub-	
	blicità del programma di Sviluppo rurale della Sardegna 2014- 2020 – CIG 7960679022 CUP	
	E29E19000000009, da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa	
	sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'Art. 95, comma 2, del Decreto legi-	
	slativo 18 aprile 2016 n. 50, (d'ora in poi "D. Lgs. 50/2016");	
-	il bando di gara è stato pubblicato in data 05/07/2019 sulla G.U.U.E. - GU/S S128, n. 313304-	
	2019-IT;	
-	con determinazione prot. n. 2804 - rep. n. 97 del 31/03/2020 il Direttore del Servizio forniture	
	e servizi della Centrale regionale di committenza ha disposto l'aggiudicazione del Lotto n 1 a-	
	vente ad oggetto "Servizi di informazione, promozione, comunicazione e assistenza tecnica per	
	l'attuazione della strategia di comunicazione del POR FESR Sardegna 2014/2020" – CIG	
	7960622118 – CUP E71F19000000009 al RTI costituendo con mandataria Primaidea Srl e	
	mandanti Fondazione Giacomo Brodolini - Agorà Srl - Relive Communication Srl, per un im-	
	porto complessivo pari a € 1.300.640,00 (Euro unmilionetrecentomilaseicentoquaranta/00) IVA	
	esclusa;	

- che l'Amministrazione ha individuato l'Aggiudicatario nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state positivamente espletate le verifiche di cui agli Artt. 80, 85 e 86 del D. Lgs. 50/2016, e che, pertanto, la predetta aggiudicazione, come risulta dalla comunicazione della Direzione generale centrale regionale di committenza - Servizio spesa comune con nota Prot. n. 4657 del 09/06/2020, acquisita al protocollo del Centro regionale di programmazione in data 10/06/2020 con n. 3992, ha acquisito efficacia ai sensi dell'Art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;

- che il RTI, con nota della mandataria Primaidea Srl , acquisita protocollo del Centro regionale programmazione con n. 4577 in data 03/07/2020, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale.

- che il RTI, con nota della mandataria Primaidea Srl , trasmessa mediante comunicazione pec in data 14/07/2020, ha presentato una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti dei soggetti componenti il RTI, con la quale i medesimi dichiarano che è loro intendimento fatturare separatamente e pro quota l'importo dei corrispettivi dovuti per il servizio svolto.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Art. 2. Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali

1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, sono contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico riferito al Lotto 1, nell'Offerta tecnica, nell'Offerta econo-

mica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dal RTI nell'ambito della procedura di gara. Tali documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegati.

2. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

Art. 3. Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata:

- dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il RTI relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;

- da tutte le disposizioni indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico riferito al Lotto 1;

- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti vigenti ai sensi dell'Art. 217 (Abrogazioni) del citato D. Lgs n.50/2016;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico riferito al Lotto 1 e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico riferito al Lotto 1, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, condizioni migliorative.

3. Il RTI è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del presente contratto.

Art. 4. Oggetto

1. Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente il Lotto 1 relativo all'affidamento del servizio di "Informazione, promozione, comunicazione e assistenza tecnica

per l'attuazione della strategia di comunicazione del POR FESR Sardegna 2014/2020".

2. I contenuti specifici e le modalità di organizzazione e di attuazione del servizio che il RTI si impegna ad eseguire in forza del presente contratto sono quelli individuati nel Capitolato tecnico riferito al Lotto 1, nonché quelli indicati nella propria Offerta tecnica migliorativi per l'Amministrazione.

3. Nell'erogazione del servizio il RTI dovrà, inoltre, rispettare i Piani di lavoro - indicati nel capitolo 6 del Capitolato tecnico riferito al Lotto 1 - presentati annualmente, salvo diversa disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto (d'ora in avanti DEC), di cui all'Art. 27 del presente contratto, e approvati dal Responsabile unico del procedimento (d'ora in avanti RUP). Il primo Piano di Lavoro è presentato dall'Aggiudicatario al DEC entro 10 giorni dalla data della firma del presente contratto o diverso termine concordato con l'Amministrazione, mentre i successivi piani di lavoro entro i 30 (trenta) giorni antecedenti l'anno di riferimento.

4. La natura dei servizi richiesti richiede al RTI un raccordo periodico e sistematico con l'Amministrazione, sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti.

Art. 5. Luogo di esecuzione

1. Il luogo principale di esecuzione del presente contratto è disciplinato dal capitolo 5 del Capitolato tecnico riferito al Lotto 1.

Art. 6. Durata e decorrenza

1. La durata del presente contratto è di 36 mesi decorrenti dalla stipulazione.

2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

Art. 7. Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale complessivo, quale corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è pari a € 1.300.640,00 (Euro unmilionetrecentomilaseicentoquaranta/00) IVA esclusa, come risulta dall'Offerta economica presentata dal RTI in sede di gara.

2. Il corrispettivo di cui al precedente comma s'intende stabilito dal RTI in base a calcoli di pro-

pria convenienza e a suo esclusivo rischio.

3.L'importo predetto deve intendersi comprensivo della prestazione dei servizi, come descritti nel Capitolato Tecnico riferito al Lotto 1 e di quanto offerto dal RTI nell'Offerta tecnica, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4.Il RTI espressamente riconosce e dichiara che l'importo contrattuale complessivo di cui al precedente comma 1 comprende ogni onere finanziario, comunque preordinato, conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto, IVA esclusa.

Art. 8. Gruppo di lavoro

1.Il RTI svolge le prestazioni oggetto del presente contratto avvalendosi del Gruppo di Lavoro con la composizione indicata nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara che qui viene integralmente confermata.

2.L'Amministrazione può motivatamente chiedere la sostituzione del personale impegnato nell'erogazione del Servizio.

3.L'operatività del Gruppo di Lavoro dovrà essere caratterizzata da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività; il RTI dovrà pertanto garantire la disponibilità dei professionisti chiamati ad operare per l'espletamento delle attività previste a semplice richiesta dell'Amministrazione.

4.L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro potrà avvenire esclusivamente per cause di forza maggiore, su motivata richiesta del RTI, previa autorizzazione dell'Amministrazione ed è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite.

5. L'elenco dei professionisti chiamati ad operare dovrà essere presentato entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Tale elenco si intenderà tacitamente approvato salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione, da comunicare al RTI entro 10 giorni dalla

ricezione.

Art. 9.Obbligazioni specifiche del RTI

1.Il RTI è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni del presente contratto e degli adempimenti derivanti dalle vigenti norme di legge, è tenuto ad eseguire il presente contratto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso.

2.Il RTI è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi contrattuali anzidetti.

3.Il RTI accetta, ai sensi dell'Allegato XII, del Regolamento UE 17 dicembre 2013 n. 1303, di essere incluso nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'Art. 115, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

4.Il RTI è obbligato al rispetto del disposto del comma 16 ter dell'Art. 53 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

5.Il RTI si obbliga inoltre a:

- garantire la continuità operativa del Servizio nei luoghi di esecuzione e secondo i tempi di attuazione previsti;

- predisporre tutte le metodologie, atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza delle informazioni e dei dati notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del presente contratto, o comunque in relazione ad esso, che rimangono di esclusivo uso dell'Amministrazione;

- predisporre tutte le metodologie, atte a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni del presente contratto;

- garantire la riservatezza, ai sensi dell'Art. 21 del presente contratto;

- non far uso direttamente o indirettamente per proprio tornaconto o per conto di terzi delle informazioni di cui verrà a conoscenza in base al mandato ricevuto;

	- partecipare su richiesta dell'Amministrazione a incontri di lavoro e riunioni, per la definizione delle attività e l'organizzazione complessiva delle attività;	
	- comunicare tempestivamente all'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 7, comma 11, della Legge 55/1990 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute;	
	- gestire un archivio elettronico contenente copia di tutta la documentazione prodotta, relativa alle attività svolte, ai servizi e ai materiali offerti, il quale dovrà essere trasferito su supporto multimediale in copia alla stessa Amministrazione in allegato alle relazioni semestrali di cui all'Art. 13, comma 3;	
	- ripetere i servizi oggetto del presente contratto che secondo l'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte;	
	- realizzare le attività oggetto del presente contratto con i propri necessari strumenti tecnologici e attrezzature logistiche;	
	- segnalare mediante PEC immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;	
	- restituire le somme percepite, nella misura e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione delle attività previste;	
	- tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'esecuzione del presente contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il RTI può sospendere la prestazione dei servizi e comunque, delle attività previste nel presente contratto. Qualora il RTI si renda inadempiente a tale obbligo, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 19 dello stesso.	

7. Secondo quanto previsto dall'Art. 12 del Capitolato di gara, qualora un componente del gruppo di lavoro nel corso dell'esecuzione del presente contratto partecipi alla preparazione di una procedura di gara di competenza dell'Amministrazione, lo stesso dovrà astenersi dalla partecipazione alla relativa procedura d'appalto indetta dalla stessa Amministrazione qualora, a seguito di verifica in contraddittorio tra le parti, risulti che non sia possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.

Art. 10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il RTI è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il RTI si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il RTI si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il RTI anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

5. Il RTI è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con Deliberazione della Giunta regionale n

3/7 del 31.01.2014 ai sensi dell'Art. 2, comma 2 dello stesso Codice di comportamento, reperi-

bile all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf, e il

Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 33/16 del 16/06/2015,

impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire

prova dell'avvenuta comunicazione.

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pa-

gamenti dei corrispettivi dovuti, il RTI può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi

previsti nel presente contratto e nella documentazione di gara. Qualora il RTI si renda inadem-

piante a tale obbligo, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 19 dello stesso.

Art. 11. Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna a fornire la collaborazione necessaria alla realizzazione del

Servizio oggetto del presente contratto.

2. L'Amministrazione si impegna ad accreditare dipendenti, consulenti e collaboratori del RTI e

a consentirgli l'accesso presso le proprie strutture, fornendo tutta l'assistenza necessaria alla ri-

levazione dei dati necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 12. Verifiche

1. Durante l'esecuzione del presente contratto l'Amministrazione, tramite il RUP e il DEC, in

base a quanto previsto al paragrafo 10 del Capitolato tecnico riferito Lotto 1, effettuerà tutte le

verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente

contratto e nei suoi allegati.

2. Il RTI si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di pro-

cedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecu-

zione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese quelle indicate dall'articolo

31, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire

lo svolgimento di tali verifiche.

	<p>3. Il RTI si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dall'Amministrazione.</p>	
	<p>4. L'Amministrazione farà pervenire al RTI mediante PEC le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali il RTI dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Il RTI non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate mediante PEC all'Amministrazione.</p>	
	<p>5. Su richiesta dell'Amministrazione il RTI sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del presente contratto per inadempimento.</p>	
	<p>6. Il RTI si obbliga altresì a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni, sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari delle Autorità statali ed europee.</p>	
	<p>7. Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il Servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente contratto o alle direttive del DEC, il RTI dovrà provvedere alla ripetizione dei servizi nei termini indicati nella diffida formale effettuata dallo stesso DEC. In caso contrario l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali di cui all'Art. 23 del presente contratto.</p>	
	<p>Art. 13. Modalità di esecuzione e rendicontazione delle attività</p>	
	<p>1. L'esecuzione del presente contratto avviene sotto la direzione del DEC di cui all'Art. 27 del presente contratto.</p>	
	<p>2. Il RTI è tenuto ad osservare le direttive organizzative del DEC del presente contratto affinché sia assicurata la connessione funzionale con le attività del Centro Regionale di Programmazione.</p>	
	<p>3. Il RTI è tenuto alla predisposizione di dettagliate relazioni semestrali sulle attività svolte, sulla base delle modalità e delle tempistiche comunicate dal DEC, nonché eventuali ulteriori rela-</p>	

zioni intermedie sull'attività svolta dietro richiesta dello stesso DEC.

4. Alle relazioni di cui al comma precedente devono essere allegati:

a) l'elenco dei flussi finanziari - di cui all'Art. 15 del presente contratto - relativi all'esecuzione

delle attività nel semestre di riferimento;

b) elenco delle giornate impiegate dall'esperto junior in comunicazione, di cui all'Art. 8 del Ca-

pitolato di gara riferito al Lotto 1;

c) supporto multimediale di cui al comma 5 dell'Art. 9 del presente contratto;

d) ogni altro documento eventualmente ritenuto necessario dal DEC al fine di consentire la veri-

fica del corretto svolgimento delle attività nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, fermi re-

stando gli adempimenti dipendenti da specifiche norme di legge.

5. Il RTI è tenuto alla predisposizione di una relazione finale sulle attività svolte, sulla base delle

modalità e delle tempistiche comunicate dal DEC.

6. Ai fini dei pagamenti di cui all'Art. 14 del presente contratto, le relazioni di cui ai commi pre-

cedenti sono sottoposte all'approvazione del DEC.

Art. 14. Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati con mandato diretto a favore del RTI, previa approvazione delle

relazioni semestrali o intermedie sulle attività svolte e della relazione finale da parte del DEC di

cui all'Art. 13 del presente contratto. A seguito dell'approvazione delle relazioni, l'Amministrazione

autorizza l'emissione delle fatture elettroniche ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013

nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, le quali saranno sottoposte a verifica e

approvazione.

2. Ricevute le fatture elettroniche di cui al comma precedente, i relativi pagamenti saranno di-

sposti secondo quanto previsto dall'Art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm. e

ii., entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Tale termine per le fatture ri-

cevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 (sessanta)

giorni. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e, ai sensi dell'Art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, a verificare il rispetto dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento delle Società costituenti il Raggruppamento. Ove l'Amministrazione non sia già in possesso, per cause ad essa non imputabili, di tali documenti in corso di validità, i termini di 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni previsti per il pagamento sono sospesi fino all'emissione degli stessi. Pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dal RTI per detto periodo di sospensione dei termini.

3. Conformemente al disposto dei commi da 629 a 633 dell'unico Art. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015), le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, compresi quelli territoriali e i loro consorzi, verranno retribuite per il solo corrispettivo al netto dell'IVA. L'imposta sarà versata dalla stazione appaltante per conto dell'appaltatore direttamente all'erario, secondo modalità e termini previsti dalla legge.

4. Le fatture dovranno essere intestate come appresso indicato: Assessorato Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Programmazione - Via Cesare Battisti snc - 09123 Cagliari - Codice fiscale 80002870923. La fattura elettronica dovrà indicare obbligatoriamente nell'elemento <Codice Destinatario> del tracciato il Codice Univoco Ufficio 2K55Z3 al quale dovrà essere indirizzata, nonché il CIG 7960622118 e il CUP E71F19000000009 del presente contratto e il Codice di Riferimento Ufficio Approvatore: 00.03.60.00. Ai fini della rendicontazione sui programmi comunitari, la fattura dovrà rispettare l'intestazione e la dicitura indicata dal DEC.

5. Ciascuna fattura riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento.

6. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il RTI ulteriori indicazioni da

inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

7.I pagamenti verranno effettuati secondo la tempistica e le modalità indicate al paragrafo 9 Ca-

pitolato tecnico riferito Lotto 1:

a) liquidazione di un'anticipazione ex Art. 35 c.18 D. Lgs. 50/2016, pari al 20% dell'importo di aggiudicazione, successivamente alla stipulazione del presente contratto, previa costituzione da parte dell'Aggiudicatario di un'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Regione Sardegna di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato fino al 31/12/2023, periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

b) pagamenti effettuati in rate semestrali posticipate di importo costante, fino a concorrenza del 90% dell'importo del contratto, che saranno erogate previa approvazione da parte dell'Amministrazione delle relazioni semestrali sulle attività svolte prodotte dall'Aggiudicatario sulla base delle modalità e delle tempistiche comunicate dal DEC.

c) il residuo 10% verrà erogato a conclusione delle attività oggetto del servizio e dopo l'avvenuta favorevole verifica di conformità ex art.102 del D.Lgs. 50/2016.

8.Il cronoprogramma finanziario stimato, tenuto conto dell'IVA, è il seguente:

2020	2021	2022	2023	Totale
519.985,51	444.298,61	444.298,61	178.198,07	1.586.780,80

9.L'estinzione dei mandati avverrà mediante bonifico su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente contratto, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (d'ora in poi Legge 136/2010), che dovrà essere riportato nelle fatture.

10.Ai sensi dell'Art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La ritenuta dello 0,5 % deve essere calcolata e applicata sull'importo imponibile.

Art. 15.Tracciabilità dei flussi finanziari

1.Il RTI si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 136/2010, pena la nullità della presente contratto.

2.Le parti danno atto che i conti correnti dedicati ai sensi del citato art. 3 della Legge 136/2010, sui quali verranno accreditate le somme a titolo di corrispettivo pattuito ai sensi del presente contratto e i soggetti delegati ad operare sui medesimi sono indicati nelle dichiarazioni allegate alla citata nota della mandataria Primaidea Srl, acquisita protocollo del Centro regionale programmazione con n. 4577 in data 03/07/2020.

3.Le parti danno altresì atto che i conti correnti dedicati ai sensi del citato art. 3 commi 2. e 3. della Legge 136/2010, sul quale verranno eseguiti i pagamenti da parte del RTI, sono i medesimi indicati al precedente comma 2.

4.Il RTI è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi, nei termini di cui all'Art. 3, comma 7, Legge 136/2010.

5.Il RTI, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il RTI non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6.Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopra indicati e, salvo quanto previsto dall'Art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

7.Gli strumenti di pagamento di cui al precedente comma 3 devono riportare sia il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione nella fase di aggiudica-

zione che il codice unico di progetto (CUP) richiesto dall'Amministrazione relativamente al

Servizio oggetto del presente contratto, come di seguito specificati: CIG 7960622118 e CUP

E71F19000000009.

8. Al fine di permettere all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'Art. 3 della Legge 136/2010, il RTI deve inviare

all'Amministrazione, in allegato alle relazioni semestrali di cui all'Art. 13 del presente contrat-

to, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi

titolo interessate all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli relativi alla costitu-

zione del Gruppo di Lavoro di cui all'Art. 8 del presente contratto.

9. Ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali su-

bcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la

concatenazione di flussi tracciati tra Amministrazione e singoli subcontraenti. Pertanto, la man-

dataria è tenuta a rispettare le clausole di tracciabilità nei pagamenti effettuati verso le mandan-

ti. In attuazione del periodo precedente, Il RTI deve inviare all'Amministrazione copia di tutte

le fatture relative ai pagamenti intercorsi tra le mandanti nei confronti della mandataria del

R.T.I. e, viceversa, tra la mandataria e le mandanti.

10. L'Amministrazione può verificare in qualsiasi momento l'assolvimento, da parte del RTI,

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

11. Ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010, in caso di mancato utilizzo da parte

del RTI del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 19 dello stesso.

12. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'Art. 3

della Legge 136/2010.

Art. 16. Proprietà delle risultanze del servizio

1. I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta

o diverso formato, realizzati dal RTI nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, che potrà, quindi, disporre senza restrizione alcuna, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. Il RTI si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in registri o elenchi pubblici.

2. Il RTI non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi alle attività sotto contratto, o pubblicare, in maniera parziale o totale, i contenuti degli stessi senza previa autorizzazione dell'Amministrazione.

3. In caso di inadempimento a quanto stabilito nel presente articolo, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 19 dello stesso.

Art. 17. Trasparenza

1. Il RTI espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del pre-

cedente comma, ovvero il RTI non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la du-

rata contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 19 dello stesso.

3. L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'Art. 29 del D. Lgs. 50/2016, a pubblicare nella

sezione "Amministrazione trasparente" di cui D. Lgs. n.33/2013 del sito istituzionale i resoconti

della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 18. Modifica e Sospensione

1. Il presente contratto può essere modificato dall'Amministrazione durante il periodo di esecu-

zione, nei casi previsti dall'Art. 106 del D. Lgs. 50/2016, in particolare ai commi 1, 2 e 12,

dandone comunicazione al RTI mediante PEC.

2. Il presente contratto può essere sospeso dall'Amministrazione nei casi previsti dall'Art. 107

del D. Lgs. 50/2016, dandone comunicazione al RTI mediante PEC.

Art. 19. Risoluzione

1. Il presente contratto può essere risolto nei casi previsti dall'Art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

2. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel Capitolato techni-

co riferito Lotto 1, l'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'Art.

1456 Codice civile (Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione unilaterale da comuni-

carsi al RTI mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a

perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i

termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richia-

mati. In particolare l'Amministrazione regionale potrà risolvere di diritto il presente contratto:

- qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili al RTI;

- qualora il RTI incorresse ripetutamente, per più giorni consecutivi e con grave pregiudizio per

il servizio, nell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 11 del Capitolato tecnico riferito

al Lotto 1;

	- in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate, ai sensi del	
	comma 7 dell'Art. 12, in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;	
	- in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;	
	- in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di	
	tutti o parte dei servizi oggetto del presente contratto, da parte del RTI;	
	- qualora il RTI proceda a sostituire o a variare il Gruppo di lavoro senza l'assenso	
	dell'Amministrazione;	
	- ogni qualvolta nei confronti del RTI, delle mandanti, della mandataria, o dei componenti la	
	compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento	
	alla stipula e all'esecuzione del presente contratto sia stata disposta misura cautelare o sia inter-	
	venuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319	
	quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.	
	3.Oltre ai casi previsti dal comma precedente, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il	
	presente contratto nei casi di violazione di quanto disposto dagli articoli:	
	- Art. 9.Obbligazioni specifiche del RTI, comma 7;	
	- Art. 10.Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, comma 6;	
	- Art. 15.Tracciabilità dei flussi finanziari, comma 10;	
	- Art. 16.Proprietà delle risultanze del servizio, comma 3;	
	- Art. 17.Trasparenza, comma 2;	
	- Art. 21.Riservatezza, comma 5;	
	- Art. 22.Danni e responsabilità, comma 5;	
	- Art. 28.Subappalto, comma 4;	
	- Art. 29.Divieto di cessione del contratto, comma 2.	
	4.In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui	
	all'Art. 10 del presente contratto, l'Amministrazione, contesta il fatto mediante PEC al RTI, as-	

segnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

5. In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato al RTI solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza della risoluzione.

6. In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dal RTI possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, da comunicarsi al RTI mediante PEC. In ogni caso, resta fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

7. Il RTI per tutta la durata del presente contratto, pena la risoluzione dello stesso, non potrà in alcun modo:

- avere in corso e/o assumere incarichi o affidamenti, a qualunque titolo, per l'esecuzione di servizi di valutazione previsti dai piani delle valutazioni del PO FESR Sardegna 2014-2020;

- avere in corso e/o assumere incarichi o affidamenti, a qualunque titolo, per l'esecuzione di servizi di controllo del PO FESR Sardegna 2014-2020.

8. Il RTI si impegna, a non includere nel gruppo di lavoro soggetti portatori delle incompatibilità previste nel precedente comma, derivanti da conflitto di interessi.

Art . 20 . Recesso

1. Nei casi previsti dall'Art. 109 del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o prov-

vedimenti i quali modifichino la situazione esistente al momento della stipula del presente contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

2.Dalla data di efficacia del recesso, decorrente dalla ricezione dello stesso, il RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

3.In caso di recesso, il RTI ha diritto al solo pagamento per le prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni contrattuali, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile (Recesso unilaterale dal contratto).

4.L'Amministrazione potrà altresì recedere unilateralmente dal presente contratto ai sensi di quanto previsto dall'Art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, qualora gli accertamenti antimafia presso le Prefetture competenti dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall'Art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011. In tal caso, il RTI ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

5.L'Amministrazione, inoltre, in ragione di quanto previsto dall'Art. 1 comma 13, dal Decreto legge 6 luglio 2012, n.95, come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n.135, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al RTI con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip spa, ai sensi dell'Art.26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del medesimo contratto e il RTI non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'Art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488. In tal caso, il RTI ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non anco-

ra eseguite.

Art. 21. Riservatezza e Informativa per il trattamento dei dati

personali

1. Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione del presente contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il RTI è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi precedenti.

4. I predetti obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione del rapporto con l'Amministrazione.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 19 dello stesso.

6. Il RTI può citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del RTI stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il RTI dovrà erogare i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di trattamento dei dati personali e in particolare del Regolamento UE n. 2016/679 ..

8. I dati forniti dall'aggiudicatario vengono trattati dall'Amministrazione regionale ai fini della

gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE n. 2016/679.

9. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il RTI assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e sarà all'uopo nominato. Le indicazioni specifiche sulla natura, sull'impegno e sulle responsabilità del fornitore in relazione all'incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal rispettivo Titolare del Trattamento in sede di nomina. L'aggiudicatario dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

10. Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente.

11. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l'“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it - pec: rpd@pec.regione.sardegna.it

Art. 22. Danni e responsabilità

1. L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dal RTI, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.

2. Il RTI riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della pre-

stazione.

3. Il RTI è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in Contratti collettivi o norme di legge.

4. Il RTI, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, nonché l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

5. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 19 dello stesso.

Art. 23. Penali

1. Il RTI è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Nel caso di esecuzione irregolare del Servizio, mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente contratto o di prestazione del Servizio insufficiente, l'Amministrazione provvede all'applicazione delle penali previste nel Capitolato tecnico riferito al Lotto 1, al quale si rinvia, con particolare riferimento a quanto disposto nel paragrafo 11, che il RTI dichiara di conoscere perfettamente.

2. Non sarà motivo d'applicazione di penali il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione per cause non imputabili al RTI.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 24. Garanzia definitiva

1. Al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il RTI ha costituito, ai sensi dell'Art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione per l'intera durata del presente contratto, di € 418.806,08 (Euro quattrocentodiciottomilaottocentosei/08) quale risulta applicando le disposizioni dell'articolo 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 732378907 rilasciata in data 01/07/2020 da _____.

2. La garanzia definitiva di cui al comma precedente si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del RTI, anche future ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. In particolare, la garanzia definitiva di cui al comma 1 garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nell'articolo 23 del presente contratto, può rivalersi sulla garanzia.

4. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva di cui al comma 1 per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal RTI per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

5. L'incameramento della garanzia definitiva di cui al comma 1 non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dal RTI possa dar luogo.

6. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e sarà svincolata, a seguito della

piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, nei modi e ai sensi dell'Art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il RTI deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

Art. 25. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenze

1. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il DUVRI generale della Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto dal RTI e compilato nei relativi allegati B, K e W.

Art. 26. Elezione di domicilio e sede operativa

1. Agli effetti del presente contratto, il RTI elegge domicilio presso la propria sede legale in viale Bonaria 98 – 09125 Cagliari, che varrà anche come sede operativa.

Art. 27. Responsabile del servizio e direttore dell'esecuzione

1. Il RTI nomina:

- come Referente Tecnico del presente contratto il Dott. Raimondo Schiavone – tel.

- come Referente amministrativo il Dott.

Il Dott. Raimondo Schiavone è delegato a rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, ivi compresa la sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto dal DEC.

2. È stato individuato quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto (DEC`

, funzionario amministrativo in servizio presso il Centro regionale di programmazione,

tel

Art. 28. Subappalto e sub-contratti

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'Art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e conformemente a quanto dichiarato nel DGUE, il RTI dichiara di voler subappaltare parte dell'attività di Organizzazione e realizzazione di eventi sostenibili alla Infor srl per una quota pari al 5% dell'importo contrattuale.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'Art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'affidatario si impegna a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della eventuale documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

3. Ai sensi dell'Art. 105, comma 2, D. Lgs. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal RTI per l'esecuzione del presente contratto, è fatto obbligo al RTI medesimo di comunicare all'Amministrazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività delle forniture affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate all'Amministrazione eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 19 dello stesso.

Art. 29. Divieto di cessione del contratto

1. E' vietato al RTI, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il presente contratto, ai sensi dell'Art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 106, comma 1, lett. b), dello stesso D. Lgs. 50/2016.

2. In caso di inadempimento a quanto stabilito nel precedente comma, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 19 dello stesso.

Art. 30. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, le spese di bollo, di registro ed ogni altra spesa, tributo o onere connessi alla stipulazione del presente contratto e alla sua esecuzione, che pertanto sono da intendersi compresi nell'importo contrattuale di cui all'art. 7 del presente contratto.

2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

Art. 31. Stipulazione e firma digitale

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in conformità all'Art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Il presente contratto, redatto con sistema informatizzato su fogli di carta uso bollo, occupandone trentadue pagine, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, all'ora indicata nel certificato di firma digitale dagli stessi sottoscrittori, i quali lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà.

Art. 32. Foro competente

1. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra il RTI e l'Amministrazione in relazione alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 33. Efficacia del contratto

1. L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile dell'impegno delle

risorse.

Art. 34. Clausola finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.

2. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto, nel rispetto del vigente Art. 106 del D.Lgs 50/2016.

3. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dell'intero contratto.

4. In caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Art. 35. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, alle norme del codice civile.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1341 del Codice civile, il Dott. Raimondo Schiavone -
in qualità di

legale rappresentante del RTI, dichiara di conoscere ed accettare esplicitamente i seguenti articoli:

- Art. 9. Obblighi specifici del RTI;

- Art. 13. Modalità di esecuzione e rendicontazione delle attività;

- Art. 14. Fatturazione e pagamenti;

- Art. 15. Tracciabilità dei flussi finanziari;

- Art. 16. Proprietà delle risultanze del servizio;

	- Art. 19.Risoluzione;	
	- Art. 20.Recesso;	
	- Art. 21.Riservatezza;	
	- Art. 22.Danni e responsabilità;	
	- Art. 23 Penali;	
	- Art. 28.Subappalto;	
	- Art. 29.Divieto di cessione del contratto;	
	- Art. 30.Oneri fiscali e spese contrattuali;	
	- Art. 32.Foro competente;	
	- Art. 33.Efficacia del contratto;	
	- Art. 34.Clausola finale.	
	Cagliari, lì 20 luglio 2020	
	RTI	L'Amministrazione
	Il Legale rappresentante	L'Autorità di gestione
	Raimondo Schiavone	Francesca Lissia
	Sottoscritto con firma digitale	Sottoscritto con firma digitale